



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Catanzaro*

## ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 del 30/10/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 83/2018**

L'anno DUEMILA DICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA - PUBBLICA che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di PRESIDENTE Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: "

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 83/2018"

*IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 83/2018**

*Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 83/2018**

*allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

*Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;*

*Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consigliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;*

*Visto il vigente Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento di Contabilità;*

*Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;*

*Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;*

*VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.*

### **DELIBERA**

*Con la seguente votazione:*

*Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

*1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;*

*2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig.ra MONETTA Lucrezia pari all'importo complessivo così ammontante:*

*- sorte titolo esecutivo €. 4.000,00*

*- competenze e spese liquidate in sentenza €. 2.826,42*

*TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €.6826,42 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 83/2018*

*3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;*

*4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.*

*Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari*

#### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.*

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Paola Di Stio

**PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 27 NOV. 2019<sup>al</sup>  
n.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 83/2018.**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:**

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";**

**Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:**

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;**

**Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;**

**Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;**

**Premesso che:**

- la sig.ra MONETTA Lucrezia ha promosso davanti al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, una causa civile (n. 126/2018) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché lamentava di

aver riscontrato all'interno di alcuni locali di sua proprietà siti in Via Sant'Antonio Abate e concessi in locazione al Comune, cattive condizioni di manutenzione e danni derivanti dall'utilizzo dei locali;

– con sentenza nr. 83/2018 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, il Giudice ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

**Considerato che:**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

**Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;**

**Visto il vigente Statuto Comunale;**

**Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**

**Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

**Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;**

**Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;**

**Tutto ciò premesso,**

#### PROPONE

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra MONETTA Lucrezia pari all'importo complessivo così ammontante:

– Sorte titolo esecutivo € 4.000,00


– Competenze e spese liquidate in sentenza € 2.826,42

– **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 6.826,42** derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nr. 83/2018;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	<b>OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</b>
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
<b>Totale debiti fuori bilancio €</b>	<b>€ 4.055.673,21</b>

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE ECONOMICO

CRS  
FEMLO

## RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

### GENERALITA' DEL CREDITORE:

MOZETTA LUCCIA

### OGGETTO DELLA SPESA:

Sentenza Ccdl n. 83/2018  
Doni ai locali dati in locazione al Comune

### IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)

Spese

Interessi

€ 4.000,00

€ 2.826,42

€ .....

TOTALE

€ 6.826,42

### TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

### ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza Ccdl n. 83/18
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

di  
G.M.P. 147

(10) OR

R.G.A.C.N. 126/2018

**SENTENZA**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO (CS)

83 / 2018

REPUBBLICA ITALIANA

PROV. N. 325 / 18

In nome del Popolo Italiano

Rep. N. 27 / 2018

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re nella causa iscritta al n. 126/18 avente ad oggetto risarcimento danni ha pronunciato, dopo l'udienza del 18.04.2018 la seguente

COMUNE DI BELVEDERE M.MO	
Provincia di Potenza	
11 APR 2019	
Prot. IV	4786

**SENTENZA**

**TRA**

**MONETTA LUCREZIA - MNTLRZ59D67A773Q**, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Maria Sparano giusto mandato in atti

-attore-

**CONTRO**

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO** in persona del Sindaco pro tempore  
-convenuto contumace

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 L. 18/06/2009, n. 69.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo per sentirlo condannare alla somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà sito in Via S. Antonio Abate, concesso in locazione al predetto ente.

Parte attrice deduceva che con contratto di locazione decorrente dal 01.01.2011 e registrato in data 11.10.2011 al Rep. n. 16 del 10.10.2011 il Comune di Belvedere Marittimo otteneva i locali siti in Via S. Antonio Abate adibendoli a Scuola Elementare.

Il Giudice  
dr. Alfonso Del Re

Assumeva quindi che a seguito del recesso anticipato manifestato dal Comune di Belvedere Marittimo ,venivano riconsegnati i locali alla Sig. ra Monetta in data 30.09.2013.

Lamentava inoltre che effettuato un controllo all'interno della proprietà si riscontravano cattive condizioni di manutenzione causate e danni derivati dall'utilizzo dei locali per le quali se ne chiedevano le opportune riparazioni e ripristinare il buono stato manutentivo per come ottenuto nel momento di sottoscrizione del contratto di locazione.

Parte attrice assumeva, vista l'inerzia del Comune di Belvedere Marittimo, di aver provveduto autonomamente ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'originario stato dei luoghi e concludeva chiedendo il rimborso di quanto sostenuto.

La causa veniva trattata alla prima udienza in data 25.09.2013, nel corso della quale non si costituiva il Comune di Belvedere M.mo e pertanto veniva dichiarato contumace.

La causa veniva regolarmente istruita, con l'ammissione di un testimone.

All'udienza del 13.11.13 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza con facoltà delle parti di depositare note conclusionali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

Dall'esame degli atti di causa rileva che il Comune di Belvedere Marittimo esercitava il diritto di recesso anticipato e riconsegnava le chiavi dei locali ottenuti in locazione ed adibiti a Scuola Elementare in Via S. Antonio Abate nelle mani dei proprietari in data 30.09.2013.

Tuttavia è documentato in atti che lo stato dei locali riconsegnati risultava in carente stato manutentivo cagionato dall'utilizzo degli stessi da parte del Comune di Belvedere Marittimo.

Il Giudice si riserva  
il diritto di rinvio del caso

Dalla relazione tecnica di parte emerge che il costo per ripristinare lo stato dei luoghi originario anche valutando l'entità del danno subito è pari ad € 4.000,00.

Gio posto, il danneggiato che domanda il ristoro del pregiudizio sofferto in conseguenza del fatto doloso o colposo, invocando il principio configurato nell'art. 2043 c.c., è onerato di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.

L' accertamento di tale responsabilità deriva dall' esame della documentazione prodotta che ha consentito di raccogliere compiutamente elementi probatori capaci di radicare con sufficiente grado di certezza il fondamento della pretesa risarcitoria vantata dall'attore.

Risulta infatti *per tabulas* che il Comune di Belvedere Marittimo otteneva in locazione i locali di proprietà dell'odierna attrice, siti in Belvedere Marittimo alla Via S. Antonio avendoli adibiti a Scuola Elementare a far data dal 10.10.2011 fino alla materiale riconsegna delle relative chiavi avvenuta il 30.09.2013.

E' altrettanto documentato il danno arrecato all'interno dei predetti locali dalla relazione tecnica redatta a firma del Geom. Angelo Benvenuto, corredata dalla documentazione fotografica e dalle stime di spesa per ripristinare lo stato dei luoghi.

Per tali motivi sussiste il diritto della Sig. ra Monetta Lucrezia ad ottenere il risarcimento dei danni subiti all'interno della sua proprietà in ragione dell'importo di € 4.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), definitivamente pronunciando nella causa civile RG n. 126/18 promossa da Monetta Lucrezia contro Comune di Belvedere Marittimo, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

Il Giudice di Pace  
Mr. Alfonso del Rey

- Dichiaro la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo.  
- Accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna il Comune di Belvedere Marittimo, al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore di Monetta Lucrezia, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'immobile di proprietà, sito in Belvedere M.mo (Cs) Via S. Antonio Abate.

4. Condanna il predetto convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano, in applicazione del DM 55/2014, in complessivi € 2.000,00 di cui € 200,00 per spese; € 1.800,00 per onorari, oltre cassa avvocati ed Iva come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

Così deciso in Belvedere M.mo (CS), il

*27/4/18*

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*



Il Giudice di Pace  
Dr. Alfonso Dal Re  
*Alfonso Dal Re*

DEPOSITATO DI CANCELLERIA  
OGGI 27 APR. 2018

IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*





# Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-

La presente copia composta da n. 4 fogli, per complessive n. 4 fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (Fascicolo n. 26 / 218 R.G.A.C.) che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. RAFFAELS SPARANO

10 MAG. 2018

Belvedere Marittimo, li \_\_\_\_\_



F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 10 MAG. 2018



F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

E' COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, li 10 MAG. 2018

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di MONETTA LUCREZIA, rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente n. RG 126/2018 Giudice di Pace di Belvedere M.mo, ho notificato la su estesa SENTENZA N 83/2018 GDP BELVEDERE M.MO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) Via M. Mistorni, 1-----  
mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 1877629760P-1  
spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 298 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_



**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 1.800,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 270,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 82,80</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 2.152,80</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 473,62</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 2.826,42</b>